



Città di Carlentini

Provincia di Siracusa

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 14.09.2014

Oggetto: Ordinanza con tingibile ed urgente per la chiusura del pubblico esercizio denominato "LE SERRE" sito in Carlentini c/da Conventazzo s.n.c. per l'inosservanza di norme igieniche.

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 13/04/2014 il SIAN unitamente a personale della Guardia di Finanza e del Comando Polizia Municipale di Carlentini - effettuavano un accertamento dei requisiti igienico-strutturali presso il Pubblico Esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pizzeria), denominato LE SERRE, sito in Carlentini c/da Conventazzo, riscontrando la seguente situazione di emergenza:

1. rispetto alla pianta planimetrica allegata all'Aut. Sanitaria n. 10/03 del 07/05/2003, il titolare ha ampliato i locali di somministrazione in altro corpo strutturale di più vaste dimensioni ed ha spostato arbitrariamente i locali cucina in altri locali, il tutto senza aver comunicato e/o presentato istanza di aggiornamento o nuova richiesta autorizzativa agli uffici sanitari competenti (ASP), violando le norme di cui al Reg. CE n. 852/2004;
2. il titolare, inoltre, non era in grado di esibire gli attestati di formazione del personale operante in cucina ed ai tavoli ed esibisce il prescritto piano di autocontrollo senza le schede di rilevazione compilate.

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita anche funzioni di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, lo stesso possa adottare Ordinanze con tingibili ed urgenti. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

- che gli stessi Organi accertatori, nel Loro verbale di sopralluogo, chiedono l'emissione di un provvedimento d'urgenza che salvaguardi la salute pubblica;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere con tingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale in particolare la tutela della salute dei cittadini in rapporto alla fruizione dei servizi del pubblico esercizio, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto che per la particolare urgenza di procedere non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso, al quale comunque è stata consegnata copia del verbale di sopralluogo, redatto dal SIAN unitamente alla G.d.F. ed alla P.M., afferente la situazione accertata e le violazioni di legge contestate;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visti il R.D. n. 1365/1934, la legge n. 263/1960 e il d.P.R. n. 327/1980;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il Reg. CE n. 852/2004;

ORDINA

> Al Sig. **MALIGNAGGI MICHELANGELO**, nato a Siracusa(SR), il 17.08.1973 e residente a Carlentini piazza Marchesi, s.n.c., quale titolare dell'Esercizio Pubblico " LE SERRE" sito in CARLENTINI, c/da Conventazzo, di provvedere alla chiusura immediata dell'esercizio sopra citato, fino al ripristino delle idonee condizioni igieniche sanitarie ed all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni che nella premessa della presente Ordinanza e nel verbale ispettivo del SIAN, del 13 settembre 2014, risultano specificate;

> Al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASP ed alle Forze di Polizia di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e di verificare, mediante visita ispettiva, con personale preposto, al ripristino delle condizioni Igienico Sanitarie, prima della emissione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale dell' Ordinanza di revoca del presente provvedimento;

DISPONE

- > che la riapertura dell'esercizio possa essere disposta su istanza della parte interessata rivolta al Sindaco, previo parere favorevole dell'ASP - Servizio Igiene Pubblica e del Servizio comunale Attività Produttive, con apposito atto inviato all'Amministrazione comunale;

DEMANDA

al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione della notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

il Sig. MALIGNAGGI MICHELANGELO, nato a Siracusa(SR), il 17.08.1973 e residente a Carlentini piazza Marchesi, s.n.c., di ottemperare a quanto sopra ordinato, con avvertenza che l'eventuale inottemperanza, oltre a costituire contravvenzione all'art. 650 del codice penale, comporterà l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento mediante l'apposizione dei sigilli agli ingressi del locale, se necessita con l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art 5 del T.U.L.P.S.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Municipale;

INFORMA, INOLTRE

che può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia- Sez. di Catania - entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena provvedimento medesimo;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di messo comunale al soggetto interessato;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune;
- c) venga inviata al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell'ASP;
- d) venga inviata al Comando della Guardia di Finanza di Lentini;
- e) venga inviata al Comando Stazione Carabinieri di Carlentini;
- f) venga inviata al Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Carlentini.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO
Giuseppe Basso